
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rito del lavoro, competenza per territorio, caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto

Posto che in termini generali la regola di cui all'[art. 413 c.p.c., comma 5](#), prevede che per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A. sia competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto, va confermato che nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.11.2015, n. 23002

...omissis...

La ricorrente, docente precaria iscritta nelle ex graduatorie permanenti costituite in diverse province, ora ad esaurimento per effetto della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605, lett. c) (legge finanziaria 2007), aveva chiesto l'iscrizione nella graduatoria provinciale di Terni e con ricorso ha agito dinanzi al Tribunale di Roma al fine di ottenere l'inserimento, ai sensi del D.M. 8 aprile 2009, n. 42 in tale graduatoria a "pettine", anzichè "in coda", con riferimento al punteggio di cui era titolare nella graduatoria principale.

Con ordinanza del 6.11.2014, il Tribunale di Roma adito ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza territoriale, affermando, in forza dell'art. 413 c.p.c., la competenza per territorio del Tribunale di Terni, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., comma 5, in base a criterio da applicarsi anche nel caso di controversia avente ad oggetto il diritto al collocamento in graduatoria scolastica nella prospettiva dell'assunzione ed al connesso risarcimento del danno. Rilevando che l'area territoriale presso cui la docente deduceva sussistere l'obbligo all'inserimento in graduatoria era sita in località rientrante in circoscrizione diversa da quella del Tribunale di Roma, dichiarava la competenza territoriale dell'indicato Tribunale individuato in forza dell'enunciato criterio, concedendo termine di 25 gg. dal deposito dell'ordinanza per la riassunzione.

Avverso tale ordinanza ricorre zazaaza la violazione dell'art. 413 c.p.c., comma 5, che individua come competente, per le controversie in materia di pubblico impiego, il giudice del luogo ove il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto, e rilevando che, nel caso del procedimento in questione, già frutto della riassunzione a seguito della pronuncia di difetto di giurisdizione del TAR, anche a volere aderire alla tesi dell'incompetenza del giudice di Roma, doveva affermarsi la competenza del giudice del lavoro del luogo in cui essa ricorrente, docente precaria, prestava servizio nell'anno scolastico 2011/2012 presso il liceo artistico azaazaza tenuta la graduatoria principale di appartenenza. Quello in questione era, invero, il ricorso avverso il D.M. n. 42 del 2009 nella parte in cui imponeva l'inserimento in "coda" anzichè "a pettine" nelle graduatorie opzionali scelte da ciascun insegnante precario, in conformità a quanto dichiarato da Corte Costituzionale con sentenza n. 41/2011, onde il Tribunale del lavoro competente doveva individuarsi in quello di Roma.

L'Ufficio del Pubblico Ministero, richiesto di esprimere il proprio parere, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, sul rilievo che sia più coerente fare riferimento al criterio sussidiario previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 4, in forza del quale "qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18" e, implicitamente, dell'art. 19 c.p.c., norma questa che concerne il foro generale delle persone giuridiche e che rimanda al luogo in cui la persona giuridica convenuta ha la propria sede. Nella specie essendo tre le parti convenute (MIUR, Ufficio scolastico per regionale per l'Umbria ed Ambito Territoriale per la Provincia di Terni), la causa era stata correttamente introdotta innanzi al Tribunale di Roma.

Deve essere in termini generali richiamata la regola di cui all'art. 413 c.p.c., comma 5, secondo la quale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle aazazaza è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Tanto premesso, per quanto riguarda la competenza per territorio in relazione a domande dirette alla costituzione del rapporto, la giurisprudenza di questa Corte, sia pure con riguardo specificamente all'assunzione di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente, ha ritenuto che anche rispetto alla domanda, da essi proposta, diretta alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione, operano in modo alternativo e concorrente tutti e tre i fori previsti dall'art. 413 cod. proc. civ., dovendosi stabilire un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, la cui costituzione rappresenti tuttavia l'oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, con la conseguenza, da un lato, che il primo dei fori indicati dalla norma va identificato in relazione alla sede dell'ufficio del lavoro che ha emesso il provvedimento di avviamento (atto che, pur non determinando "de jure" il sorgere del rapporto, è il titolo costitutivo dell'obbligo del datore di lavoro) e, dall'altro, che è consentita l'utilizzazione anche del foro della dipendenza aziendale, in relazione alla quale il servizio del collocamento, nella sua competente articolazione locale, ha emesso quel provvedimento. (Cass. Sez. U, 11043/2001; conf. Cass. 16536/2002).

Tale principio, costituendo un adattamento del criterio di cui all'art. 413 c.p.c., ad una situazione in cui mancano gli elementi direttamente considerati in quest'ultima disposizione, è stato ritenuto espressione di un principio ancor più generale in base al quale, nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione (cfr. in tali termini Cass. 26.10.2010 n. 21883).

Il criterio da ultimo indicato può essere richiamato utilmente nel presente giudizio per affermare la competenza, in relazione a ricorso di docente precaria, del Tribunale del circondario nel quale essa al momento della proposizione del ricorso al TAR prestava la propria attività, tenuto conto della circostanza che la pretesa azionata ha riguardo alle modalità di inserimento nelle graduatorie provinciali, con riferimento al punteggio conseguito nella graduatoria principale, con ciò evidenziandosi il collegamento funzionale con il rapporto in essere al momento della domanda e con la sede dell'ufficio cui la dipendente era addetta al momento della domanda (simmetricamente a quanto previsto dall'art. 413, comma 2, con riferimento al luogo ove si trova l'azienda o una sua dipendenza).

In accoglimento del ricorso, deve essere, pertanto, dichiarata la competenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla domanda della V., e dinanzi allo stesso deve essere riassunto il giudizi nel termine di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.

Le spese del presente regolamento cedono a carico del Ministero e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, a giudicare sulla domanda della aaazazaa.; assegna il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione dei giudizi dinanzi al Tribunale anzidetto.

Condanna il MIUR al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali in misura del 15%.